



COMUNE DI SAVONA
Settore Servizi Demografici
e Commercio

Racc. ord. n. 4
del 16.01.2009
Prot. n. 2160 19.01.2009

Oggetto: ordinanza. Orari relativi alla panificazione e alla vendita al pubblico nei locali di panificazione.

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 11, comma 13 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 con il quale è stata abrogata la legge 13/7/1966, n. 611 ad oggetto: "Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita di pane"

Richiamati:

- l'articolo 4 del Decreto Legge 223/2006, convertito nella Legge 248 del 4/8/2006;
- gli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
- la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1

Richiamata altresì l'ordinanza sindacale n. 565/00 del 8 /5//2000, prot. Gen. 15178, con la quale sono stati determinati gli orari relativi alla panificazione e alla vendita al pubblico nei locali di panificazione;

Rilevato che:

- la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all'estensione dell'attività di panificazione nei giorni domenicali e festivi;
- per gli orari relativi alle attività commerciali è stata disposta la completa liberalizzazione con ordinanza sindacale n. 508/04 del 18 maggio 2004, confermata con la successiva ordinanza sindacale n. 153 del 9/2/2007;

Ritenuto di modificare la sopra citata ordinanza sindacale 565/00 del 8/5/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Tutte le attività di panificazione ubicate nel territorio di questo Comune potranno essere svolte senza alcun limite orario per tutti i giorni della settimana. La sospensione dell'attività nelle giornate domenicali e festive è facoltativa;
- 2) La vendita al pubblico effettuata direttamente nel luogo di produzione potrà essere esercitata senza alcuna limitazione oraria e le chiusure domenicali e festive sono facoltative;

- 3) Le chiusure per ferie o per altri motivi (ad esclusione di quelli imprevedibili) devono essere comunicate al Servizio Commercio e Mercati con almeno quindici giorni prima la data di inizio della sospensione dell'attività.
La comunicazione deve contenere oltre che i dati relativi al titolare e alla sede dell'attività che si intende sospendere, il periodo di chiusura e l'indicazione, ove possibile, di almeno uno o due esercizi di panificazione ubicati nella stessa zona o nelle immediate vicinanze che resteranno aperti durante la chiusura.
Deve essere sempre sposto un cartello indicante il periodo di chiusura del forno.
- 4) La comunicazione al Comune degli orari di panificazione e di vendita al pubblico dei prodotti di panificazione direttamente nel luogo di produzione è facoltativa.
Gli orari sopra indicati dovranno essere esposti all'esterno del forno e dovranno essere ben visibili al pubblico anche durante il periodo di chiusura;
- 5) di abrogare l'ordinanza sindacale n. 565/00 dell'8/5/2000, Prot. Gen. 15178 ad oggetto: "ordinanza. Orari relativi alla panificazione e alla vendita al pubblico nei locali di panificazione";
- 6) di pubblicare all'Albo pretorio del Comune la presente ordinanza dalla data odierna per un anno;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Comando Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria.

Savona, 16/01/2009


IL SINDACO